

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DI  
SERVIZI ASSICURATIVI

LOTTO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA  
TUTELA GIUDIZIARIA

POLIZZA Tutela Giudiziaria Numero .....

**CIG: 6242819934**

  
**ROMA METROPOLITANE S.r.l.**  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Dott. Paolo Omodeo Salè  
Via Tuscolana, 171/173 - 00182 Roma



AY

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

Tra: Roma Metropolitane S.r.l.  
Partita I.V.A./C.F.: 05397401000  
con sede in : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

\_\_\_\_\_

si stipula la presente:

## POLIZZA Tutela Giudiziaria Numero .....

Contraente : Roma Metropolitane S.r.l.  
Sede Legale : Via Tuscolana, 171/173 00182 Roma  
Broker : Willis Italia S.p.A.  
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2015  
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018  
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno  
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO



Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria


**Sommario**

Definizioni .....	4
1 Norme che regolano l'assicurazione in generale .....	5
1.1 Prova del contratto .....	5
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	5
1.3 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società .....	5
1.4 Variazioni del rischio .....	5
1.5 Buona fede .....	5
1.6 Altre assicurazioni .....	5
1.7 Oneri fiscali .....	6
1.8 Foro competente.....	6
1.9 Rinvio alle norme di Legge.....	6
1.10 Durata del contratto.....	6
1.11 Gestione del contratto .....	6
1.12 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.....	7
1.13 Recesso in caso di sinistro .....	7
1.14 Tracciabilità dei Flussi Finanziari.....	7
2. Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria .....	8
2.1 Oggetto dell'assicurazione .....	8
2.2 Persone e Somme Assicurate .....	8
2.3 Rischi esclusi .....	8
2.4 Limiti territoriali.....	9
2.5 Decorrenza della garanzia .....	9
2.6 Garanzia postuma e pregressa .....	9
2.7 Denuncia del sinistro e scelta del legale.....	9
2.8 Gestione del sinistro.....	9
2.9 Recupero di somme .....	10
2.10 Regolazione e conguaglio del premio.....	10
2.11 Anticipo indennizzi .....	10
ALLEGATO A Tutela Giudiziaria .....	11

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

## Definizioni

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività	Quella svolta da Roma Metropolitane S.r.l. per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker	Il broker vigente Willis Italia S.p.A.
Franchigia	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Società.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scoperto	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto



## 1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

### 1.1 Prova del contratto

---

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della Società.

### 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

---

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza ritenuta formalmente corretta, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. Trascorsi i 60 giorni l'operatività della copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

### 1.3 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

---

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

### 1.4 Variazioni del rischio

---

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

### 1.5 Buona fede

---

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

### 1.6 Altre assicurazioni

---

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### 1.7 Oneri fiscali

---

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

#### 1.8 Foro competente

---

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Roma.

#### 1.9 Rinvio alle norme di Legge

---

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

#### 1.10 Durata del contratto

---

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

É facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

É altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo del contratto alla sua scadenza, per una ulteriore annualità, alle medesime condizioni economiche e normative, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### 1.11 Gestione del contratto

---

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A..

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse,

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dello stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

#### 1.12 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

---

Con periodicità semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

#### 1.13 Recesso in caso di sinistro

---

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

#### 1.14 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

---

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

## 2. Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

---

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell'Allegato, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

---

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto e dei rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di uno o due legali entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un Perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Società, entro i limiti stabiliti dalle tariffe degli ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 1.000,00.
- le spese di difesa in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e altre autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale, e contabile, comprese le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, comprese le omissioni di atti d'ufficio, nonché difesa relativamente ad addebiti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 142/90, 241/90, D. Lgs 29/93, D. Lgs. 77/95 e loro successive modifiche o integrazioni);
- Le spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'autorità competente per ogni ordine e grado avverso le sanzioni anche pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente relativamente a: Art. 13 D.Lgs 196/03 — D. Lgs 81/2008 — 758/1994 —494/1996 Sicurezza sul Lavoro — D. Lgs. 155/1997 Igiene dei Prodotti alimentari.

### 2.2 Persone e Somme Assicurate

---

Le garanzie vengono prestate a favore degli Amministratori e Dirigenti che, in conseguenza dei fatti ed atti indicati al precedente punto 2.1 (Oggetto dell'assicurazione), si trovino implicati in procedimenti di responsabilità penale o civile, purché non vi sia conflitto di interessi con il Contraente.

Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è di Euro 50.000,00 e con il limite aggregato per anno assicurativo di Euro 200.000,00.

### 2.3 Rischi esclusi

---

La garanzia non comprende le controversie relative a:

- a. controversie tra Dipendenti ed Amministratori o tra Assicurati;
- b. casi di conflitto d'interesse tra Assicurati e Contraente;
- c. il pagamento di multe ed ammende;
- d. vertenze di lavoro, procedimenti amministrativi relativi a materia tributaria, fiscale ed affine, salvo quanto previsto nei provvedimenti di responsabilità;
- e. vertenze di natura contrattuale;
- f. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; tuttavia la Società provvederà ugualmente al rimborso delle spese legali e peritali qualora l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato venga derubricato da doloso a colposo.



Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

#### 2.4 Limiti territoriali

---

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatesi nei Paesi della CEE, in Austria e in Svizzera.

#### 2.5 Decorrenza della garanzia

---

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatesi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- per il recupero di danni extracontrattuali il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto.

#### 2.6 Garanzia postuma e pregressa

---

L'assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione dell'assicurazione, e comunque entro un anno, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

La garanzia viene prestata inoltre per le controversie determinate da fatti verificatisi nei 5 anni antecedenti la decorrenza del contratto.

#### 2.7 Denuncia del sinistro e scelta del legale

---

L'assicurato deve, nel più breve tempo, denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 30 giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, a sua scelta, uno o due legali e/o periti residente/i nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

#### 2.8 Gestione del sinistro

---

Ricevuta la denuncia del sinistro, se lo stesso prevede una trattazione extragiudiziale, la Società si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto dall'Assicurato nei termini previsti dalla polizza.

Pena la decadenza delle garanzie assicurative, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente dove risiede il Contraente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### 2.9 Recupero di somme

---

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.

### 2.10 Regolazione e conguaglio del premio

---

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato "A" alla presente polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

Gli inserimenti e/o esclusioni decorrono dalle ore 24 del giorno dell'invio della comunicazione, inoltrata dal Contraente, a mezzo fax o raccomandata o e-mail, al Broker e/ o alla Società.

### 2.11 Anticipo indennizzi

---

L'Assicurato potrà richiedere un anticipo di indennizzo sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da una sintetica relazione, redatta dal legale scelto, riguardante l'evento verificatosi.

Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia.

L'Assicurato si impegna, nei confronti dell'Assicuratore, a restituire a quest'ultimo quanto da questo anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

AC  
AP

Procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento di servizi assicurativi  
Lotto 6 – Capitolato tecnico copertura assicurativa Tutela Giudiziaria

## ALLEGATO A Tutela Giudiziaria

Costituente parte integrante del presente contratto di assicurazione

### **DURATA CONTRATTUALE**

Dal 31/12/2015 al 31/12/2018

### **MASSIMALE ASSICURATO**

Euro 50.000,00 per sinistro e Euro 200.000,00 per anno assicurativo.

### **Retroattività:**

5 anni

### **N. Persone Assicurate**

**24** di cui:

- A) Amministratori n. 3
- B) Sindaci n. 3
- C) Dirigenti/ Quadri n. 18



**Sinistri 2009/2015**

Polizza	Data sinistro	Data apertura	Data chiusura	Descrizione prestazione base	Importi Sinistri Pagati	Importi Sinistri Riservati
Tutela Legale	39083	01/06/2009	20/01/2015	Delitti colposi e contravv. / Enti Pubblici	€ -	€ -
Tutela Legale	40539	30/12/2010		Delitti colposi / Enti Pubblici	€ -	€ 3.500,00
Tutela Legale	40597	04/06/2012		Delitti colposi e contravv. / Enti Pubblici	€ -	€ 22.718,00
Tutela Legale	39853	16/06/2010		Delitti colposi e contravv. / Enti Pubblici	€ 42.013,38	€ 8.000,00
Tutela Legale	41014	23/10/2014		Resp. Cont. / Ammin. / Civ. Enti Pubblici	€ -	€ 8.800,00
Tutela Legale	40597	04/06/2012		Delitti colposi e contravv. / Enti Pubblici	€ -	€ 3.500,00
Tutela Legale	41930	04/11/2014	18/11/2014	Illeciti amministrativi / Enti Pubblici	€ -	€ -
Tutela Legale	41327	22/05/2013		Spese di resistenza / Enti Pubblici	€ -	€ 3.500,00
Tutela Legale	40597	02/07/2012		Delitti colposi e contravv. / Enti Pubblici	€ -	€ 3.500,00
Tutela Legale	41570	24/10/2014	11/11/2014	Illeciti amministrativi / Enti Pubblici	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>					<b>€ 42.013,38</b>	<b>€ 53.518,00</b>